

2. Catalogo elettorale



- art. 2 RALEDP
- Il Municipio allestisce un **unico catalogo elettorale** federale, cantonale e comunale. Per ordine alfabetico e con numero progressivo, con la menzione dei termini di decorrenza o di cessazione del diritto di voto, sono indicati i seguenti dati degli aventi diritto di voto:
- cognome,
 - nome,
 - data completa di nascita,
 - paternità,
 - Comune/i di attinenza,
 - il nome del coniuge sostituisce la paternità per le aventi diritto coniugate o vedove.
- Una specifica menzione è fatta pure i cittadini svizzeri all'estero e per le persone al beneficio di una curatela generale alle quali è stata riconosciuta la capacità di discernimento.

Pubblicazione

- art. 7 LEDP
- I Municipi pubblicano annualmente durante tutto il mese di gennaio e negli orari di apertura della cancelleria comunale il catalogo elettorale aggiornato al 31 dicembre; la validità della pubblicazione è annuale.

Aggiornamento

- art. 8 LEDP
- Il catalogo elettorale deve essere costantemente aggiornato fino al quinto giorno prima di ogni votazione o elezione.
Il Municipio pubblica ogni variazione mediante avviso all'albo comunale per quindici giorni consecutivi.
Dell'iscrizione e della radiazione la cancelleria comunale dà comunicazione scritta al cittadino interessato.

Commento

Il catalogo elettorale deve essere aggiornato fino al quinto giorno prima di ogni votazione o elezione. Il mancato aggiornamento, anche involontario, da parte del Municipio, comporta per il cittadino non iscritto l'impossibilità di esercitare il diritto di voto.

Lo scopo della pubblicazione del catalogo elettorale e delle variazioni è quello di agevolare la verifica. Il diritto di voto conferisce al cittadino anche il diritto di esigere che il risultato delle elezioni o votazioni sia l'espressione reale della libera volontà degli elettori.

Notifica

- art. 6 LEDP
art. 3 RALEDP
- Il Municipio che procede all'iscrizione nel catalogo elettorale di un cittadino deve notificare al Municipio del precedente domicilio l'avvenuta iscrizione.
Nessun cittadino può essere radiato dal catalogo elettorale del Comune se non risulta iscritto in quello di un altro.

Iscrizione del cittadino all'estero

- art. 11 LSEst
art. 7 OSEst
art. 2 cpv. 3 RALEDP
- Lo Svizzero all'estero che intende esercitare i diritti politici lo comunica, per iscritto o di persona, alla rappresentanza svizzera competente. Al raggiungimento della maggiore età secondo il diritto svizzero, la persona che era stata iscritta nel registro degli Svizzeri all'estero da minorenni è invitata dalla rappresentanza competente a confermare il suo annuncio. I Comuni notificano al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) tutti gli annunci di cittadini svizzeri che partono all'estero.

→ **Capitolo 4 – Cittadino all'estero**

Cittadino privato dell'esercizio dei diritti civili (curatela generale)

art. 2 cpv. 4 RALEDP

Il cittadino privato dell'esercizio dei diritti civili (curatela generale) al quale è riconosciuta la capacità di discernimento è iscritto solo nel catalogo elettorale cantonale e comunale con una specifica menzione.

→ **Capitolo 5 – Esclusione dai diritti politici**

Pubblicità del catalogo elettorale

art. 6 cpv. 3 LEDP
art. 4 RALEDP

Il catalogo elettorale è pubblico; può essere consultato da ogni cittadino domiciliato nel Comune durante gli orari di apertura della cancelleria comunale.

Ogni cittadino del Comune può ottenere, a sue spese, una copia del catalogo elettorale e delle sue variazioni.

Le persone **non domiciliate** nel Comune **non hanno il diritto** di consultare il catalogo elettorale, né di ottenerne una copia.

→ **Circolare ai Municipi, Divisione della giustizia, 20 febbraio 2003**

→ **Parere del Responsabile per la protezione dei dati, settembre 2005**

Commento

La pubblicazione del catalogo elettorale o di ogni sua variazione su Internet non sono ammesse.

Casi pratici

1. Cittadino ticinese rientra dall'estero

Il cittadino non risulta iscritto in nessun catalogo elettorale per errore. Si è annunciato in arrivo con effetto di «acquisizione del domicilio» il 15 febbraio 2016.

Da quando può votare?

- in materia federale dal 15 febbraio 2016;
- in materia cantonale dal 20 febbraio 2016;
- e in materia comunale dal 15 maggio 2016.

2. Cittadino partito per un altro Cantone

Il cittadino iscritto nel catalogo elettorale di un Comune ticinese trasferisce il domicilio fuori Cantone. Notifica la partenza con effetto 15 gennaio 2016.

Il suo nominativo è stralciato dal catalogo elettorale federale, cantonale e comunale in principio dal 15 gennaio 2016.

Da quando può votare?

Acquista il giorno successivo (16 gennaio 2016) il diritto di voto in materia federale nel nuovo Comune di domicilio.

A dipendenza delle disposizioni legali vigenti nel nuovo Cantone di domicilio potrebbe essere imposto un periodo di attesa per l'esercizio del diritto di voto in materia cantonale e/o comunale.

3. Richiesta stralcio dal catalogo elettorale

È possibile stralciare dal catalogo elettorale un cittadino dietro sua esplicita richiesta?

La legge non ammette lo stralcio dal catalogo elettorale del cittadino nemmeno se questo lo domanda. Lo stralcio è possibile solo nei casi indicati dalla legge.

4. Termini per le variazioni del catalogo elettorale

A partire da quando non è più possibile eseguire variazioni nel catalogo elettorale?

Il catalogo elettorale deve essere aggiornato costantemente sino al 5° giorno prima di ogni votazione o elezione. Il catalogo elettorale è definitivo a partire dal **mercoledì precedente** il giorno della votazione o elezione.

5. Pubblicazione delle variazioni del catalogo elettorale

Le variazioni del catalogo elettorale devono essere pubblicate all'albo comunale per 15 giorni consecutivi con l'indicazione dei mezzi e termini di ricorso (art. 161 e art.162 LEDP).

6. Ricorso contro l'iscrizione nel catalogo elettorale di un cittadino

Nel periodo di pubblicazione delle variazioni del catalogo elettorale è stato inoltrato un ricorso contro l'iscrizione di un cittadino. Può votare per le elezioni comunali?

Il ricorso non sospende l'esercizio del diritto di voto. Il cittadino oggetto del ricorso, fintanto che è risulta iscritto nel catalogo elettorale, può votare.

7. Catalogo elettorale ai partiti e movimenti politici

I partiti e movimenti politici possono ottenere il catalogo elettorale?

I partiti e movimenti politici non possono ottenere una copia o estratto del catalogo elettorale in base alle disposizioni della legge sull'esercizio dei diritti politici. Il Municipio può fornire loro, in ordine sistematico, nome, cognome e indirizzo di persone domiciliate nel Comune (dati neutri), in base alle norme della legge sulla protezione dei dati personali.

8. Catalogo elettorale: conservazione

Vi è un termine di conservazione del catalogo elettorale?

La legge è silente. Non essendoci disposizioni e nemmeno direttive, è consigliabile conservare il catalogo elettorale per la durata di 10 anni.

Allegato

1. Modello di avviso di pubblicazione del catalogo elettorale

1. Avviso di pubblicazione del catalogo elettorale

Comune di

Luogo e data

PUBBLICAZIONE CATALOGO ELETTORALE 2016

Il Municipio di...

avvisa che, a norma dell'art. 7 della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), il catalogo elettorale è pubblicato durante il periodo

dal 1. gennaio al 31 gennaio 2016.

Il catalogo elettorale è consultabile durante gli orari di sportello (09.00-11.45 / 14.00 -16.15) presso la Cancelleria comunale.

Ogni cittadino attivo del Comune può interporre ricorso contro il catalogo elettorale al Consiglio di Stato entro il 31 gennaio 2016 (art. 161 - 162 LEDP).

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario: